



COMUNE DI CARINOLA

PROVINCIA CASERTA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n 42 del 7.11.2015

Oggetto:Regolamento per l'affrancazione dei terreni gravati dai livelli o enfiteusi.

L'anno duemilaquindici il giorno 7 del mese di Novembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo Petrucci adiacente alla sede comunale, a seguito di convocazione in sessione ordinaria con invito del Presidente del Consiglio, consegnato a tutti i Sigg.Consiglieri nei termini fissati dall'art.21 del regolamento del consiglio, come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica di seconda convocazione. Procedutosi all'appello nominale, risultano.

	Presenti	assenti
DE RISI LUIGI SALVATORE ANGELO	P	
DI MAIO ROSA	P	
RUSSO ANTONIO		A
VERRENGIA LUIGI MARIA		A
NARDELLI ANTONIO	P	
DEL PRETE GIUSEPPE	P	
MARRESE ANTIMO	P	
D'ANGELO MARIA TERESA		A
DI SPIRITO FRANCESCO	P	
GALDIERI PASQUALE FRANCESCO		A
DI BIASIO FRANCESCO		A
GIACCA FRANCESCO		A
NUVOLONE FULVIO		A
TOTALE	6	7

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Antonio Licciardi incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede il Dott. Francesco Di Spiritoe nella qualità di presidente del consiglio comunale, il quale, constatato che il numero di presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art.19 dello statuto comunale.

Preliminarmente si dà atto che per la redazione dei verbali della seduta consiliare odierna (7.11.2015) si è fatto ricorso all'assistenza esterna per la registrazione, fonia e successiva trascrizione degli stessi verbali riportati come qui di seguito facenti parte integrante e sostanziale della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Regolamento per l'affrancazione dei terreni gravati dai livelli o enfiteusi" redatta dal responsabile Settore Tecnico Urbanistico dr. ing. S. Di Benedetto";

Ritenuto di provvedere all'approvazione della sopracitata proposta deliberativa e dell'allegato regolamento composto da n.9 (nove) articoli;

Visto l'allegato parere favorevole del Responsabile Settore Tecnico-Urbanistico dr. Ing. S. Di Benedetto;

Dato atto che nel corso della discussione sul punto in oggetto entra in aula il cons.Galdieri e che il numero dei presenti passa pertanto da 6 a 7 consiglieri;

Sentiti i diversi interventi sull'argomento riportati nell'allegata trascrizione della seduta consiliare;

Con voti favorevoli 5, astenuti 1 (Di Maio) e contrari 1 (Galdieri) espressi in forma palese per alzata di mano (assenti i consiglieri Russo, Verrengia, D'Angelo, Di Biasio, Giacca e Nuvolone);

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Regolamento per l'affrancazione dei terreni gravati dai livelli o enfiteusi".

Segretario:

allora si... allora, sull'immediata eseguibilità perché viene richiesto, i favorevoli?

Sindaco DE RISI:

Tutti favorevoli. Favorevoli 6 – All'unanimità

Segretario:

allora all'unanimità. Questo era il punto numero tre. Punto numero quattro, prego.

Presidente DI SPIRITO: *4° punto all'Ordine del Giorno*

"Regolamento per l'affrancazione dei terreni gravati dai livelli o enfiteusi"

Alle ore 19:15 entra in sala il consigliere Galdieri. - Presenti 7. Assenti 6.

Segretario:

un attimo, diamo atto che entra il consigliere Galdieri, e il numero dei presenti passa a sette.

Presidente DI SPIRITO:

Dottore buonasera. Mettiamo ai voti il punto quattro all'ordine del giorno. I favorevoli?

Segretario:

allora, siamo al punto numero quattro, leggete il titolo per cortesia.

Presidente DI SPIRITO:

"Regolamento per l'affrancazione dei terreni gravati dai livelli o enfiteusi"

Segretario:

se non ci sono interventi quindi...

Consigliere DI MAIO:

io mi astengo.

Segretario:

allora la votazione sul punto numero quattro...

Consigliere GALDIERI:

no, no intervengo io dottore. Buonasera, complimenti, siete stati di una velocità unica, in 10 minuti tre punti, mi devo complimentare con la maggioranza.

Per quanto riguarda l'affrancazione io sono contrario per un semplice motivo, per il calcolo che è stato inserito per l'affrancazione, che sarebbe 15 volte il canone... un attimo solo che prendo la documentazione che ci avete prodotto... alienazione, l'alienazione già l'avete fatta? Vedete che c'è un errore, eh! per quanto riguarda la prelazione, vabbè giusto per, tanto avete approvato quindi.. c'è un errore proprio tecnico, vabbè.

Per l'affrancazione, ecco qua, voi avete considerato come calcolo per l'importo da calcolare per l'affrancazione del bene, 15 volte il canone, ok? per l'enfiteusi, da normativa normalmente si prevede non 15 volte il canone, ma bensì la capitalizzazione (incomprensibile) di interesse legale del canone, che comporta una somma chiaramente superiore rispetto a quella che avete considerato voi, perché se andiamo a considerare come prezzo per l'affrancazione il metodo di calcolo che voi avete indicato, chiaramente vengono delle somme irrisorie, quindi penso che il Comune non sia nelle condizioni di regalare beni a nessuno, questo è... come pure nell'alienazione, insomma, vabbè comunque sono arrivato in ritardo, la colpa è mia, non pensavo che in 10 minuti già si svolgesse il consiglio, questo è quello che volevo far presente e quindi io sono contrario per il sistema che avete considerato per l'affrancazione, come prezzo per affrancare il bene.

Segretario:

Per il metodo, diciamo.

Consigliere GALDIERI:

il metodo, esattamente, il metodo che avete considerato...

Segretario:

per quantificare...

Consigliere GALDIERI:

per quantificare l'importo da pagare per l'affrancazione del bene.

Presidente DI SPIRITO:

c'è qualcun altro che vuole intervenire? No. Va bene, mettiamo ai voti questo punto quattro all'ordine del giorno: *“Regolamento per l'affrancazione dei terreni gravati dai livelli o enfiteusi”*.

Segretario:

I favorevoli per cortesia. Cinque.

Gli astenuti. Uno, con la dichiarazione di prima.

I contrari. Uno.

Favorevoli 5 – Astenuti 1 (Di Maio) – Contrari 1 (Galdieri)

Qua, mi sembra non ci fosse immediata eseguibilità su questo... no, va bene così.

Presidente DI SPIRITO: 5° punto all'Ordine del Giorno

“Delibera di G.C. n.103 del 15.10.2015 "Variazione di bilancio"- Ratifica art. 174 c.4 TUEL.”

Sindaco DE RISI:

voglio solo precisare che negli atti consegnati ai consiglieri, per un errore di copia/incolla, nella tabella centrale vi erano degli errori, mentre però nel rendiconto finale è stato... insomma, nella delibera l'ultima tabella... i numeri sono esatti, è negli atti consegnati ai consiglieri che la tabella centrale portava, per un copia/incolla, delle diminuzioni invece che degli aumenti. Sono allegate questa sera le correzioni, fermo restando che la tabella allegata invece alla delibera che è agli atti di questa sera, è invariata perché non era oggetto dell'errore. Questo come precisazione, il parere sulla variazione è stato espresso dal revisore e per quanto riguarda la variazione, vi è questa spesa prevista per il giudice di pace, dove abbiamo rimpinguato il fondo incentivante per i dipendenti affinché si possa somministrare ai dipendenti comunali che sono passati al giudice di pace, un contributo (incomprensibile). Voglio soltanto ricordare, e chiudo, che non è prevista questa indennità attualmente, dallo Stato, ai dipendenti che sono passati al giudice di pace che restano di competenza comunale, ma noi gli, praticamente, finanziamo un progetto che vada... perché loro poi non possono più partecipare ai progetti incentivanti interni, fanno un progetto incentivante del giudice di pace,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.

Relazione Istruttoria

Premesso che:

- nel territorio comunale sono presenti numerosi fondi gravati da enfiteusi, livelli ed usi civici, per i quali alcuni possessori dei fondi hanno manifestato l'intenzione di liberare i terreni da detti vincoli, acquistandone la piena proprietà;
- a tale scopo l'ordinamento prevede il procedimento di "affrancazione", nel caso di enfiteusi e livelli, mentre nel caso di usi civici, è previsto il procedimento di "legittimazione" e "affrancazione";
- il livello è un tipo di contratto agrario atipico, stipulato tra il proprietario di un bene ed un altro soggetto, detto livellario, che realizza una formula di piccolo affitto di lunga durata concesso a coltivatori che, in cambio, devono un compenso in base alla ricchezza prodotta dal bene stesso;
- l'affrancazione su suoli comunali, gravati da livelli, rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale cui i terreni appartengono. Il Comune può decidere se affrancare o meno detti terreni, non costituendo ciò un obbligo giuridico, ma solo una facoltà. Si osserva infatti che, i terreni ove sussistono diritto di livello, sono iscritti al Patrimonio del Comune e, in quanto tali, non possono formare oggetto di normale circolazione giuridica;
- Considerato che l'amministrazione Comunale, in linea di principio, non ha alcun interesse a conservare il diritto di concedente dei fondi, trattandosi di titolarità ormai desuete e prive di qualsivoglia vantaggio in considerazione delle trasformazioni, anche significative, nel tempo subite dai terreni in questione;

Dato atto che:

- per le enfiteusi costituite prima della data del 28.10.1941, la normativa di riferimento è data dalla legge n. 607/66, ai sensi della quale il capitale di affrancazione si sarebbe dovuto determinare in misura pari a 15 volte il canone, a sua volta non superiore all'ammontare del reddito dominicale risultante al 30 giugno 1939 rivalutato per 12 volte, come disposto dal decreto Legislativo 12 maggio 1947 n. 356;
- per le enfiteusi costituite dopo il 28.10.1941, invece, la legge n. 1138 del 1970 ha previsto che per la determinazione del canone e del prezzo di affranco si debba far riferimento alla qualifica e classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto e che il capitale di affranco debba essere pari a 15 volte l'ammontare del canone, corrispondente al reddito dominicale risultante al momento della costituzione del rapporto, moltiplicato per 12 e a sua volta mai inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12.05.1950 n. 230 e 21.10.1950 n.841 e s.m.i.;

- la sentenza di Cassazione Costituzionale n. 143/1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale la disparità di trattamento fra i due diversi criteri stabilendo nel vuoto legislativo l'equiparazione dei criteri di calcolo per l'affrancazione del diritto enfiteutico dei contratti stipulati prima e dopo il 28.10.1941 secondo la procedura suggerita dalla stessa Alta Corte con sentenza n. 406/88, quindi prevedendo l'aggiornamento periodico del valore di riferimento per la determinazione del canone mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica;
- il 01 gennaio 1988 sono entrati in vigore i nuovi estimi catastali per i terreni agricoli, previsti dal D.P.R. 29.09.1973, n.604, e disposti dal D.M. 13.12.1979, e che con successive diverse disposizioni di legge i redditi dominicali sono stati più volte aggiornati, da ultimo con l'art. 3 comma 10, della Legge 23.12.1996 n.62, che a seguito di detti aggiornamenti, i redditi dominicali devono essere incrementati dell'80%;

Letta la relazione predisposta dall'ufficio tecnico comunale, allegata al presente atto, nella quale sono riportati i criteri di quantificazione del canone, così definiti:

(Enfiteusi rustiche e livelli) terreni destinati all'agricoltura, ovvero siti in zone boschive o di pascolo, ovvero vincolati da vincoli idrogeologici, sismici, paesistici o altro che ne determinano l'inedificabilità se non per abitazioni agricole:

CANONE = Reddito dominicale x 1,80 (art.3 co.50 legge 662/1996) x rivalutazione ISTAT (decennio precedente la richiesta di affrancazione). La misura della rivalutazione è pari al 15%, che si riduce al 5% per i terreni agricoli condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (comma 512 L. 228/2012 sostituito dall'art. 7, comma 4, legge n. 116 del 2014).

In ogni caso il canone non potrà essere inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione del fondo.

CAPITALE DI AFFRANCO = Canone x 15

(Enfiteusi urbane) terreni comunemente edificabili o edificati:

CANONE = Reddito dominicale x 1,80 (art.3 co.50 legge 662/1996) x rivalutazione ISTAT (decennio precedente la richiesta di affrancazione. La misura della rivalutazione è pari al 15% (comma 512 L. 228/2012 sostituito dall'art. 7, comma 4, legge n. 116 del 2014).

CAPITALE DI AFFRANCO = Canone x 15

Annualità pregresse

L'affrancazione è subordinata al pagamento:

- **del capitale di affranco;**
- **al quale si aggiungono le ultime cinque annualità (se non pagate) del canone come sopra quantificato;**
- **alle quali si aggiungono gli interessi legali maturati su ciascuna delle cinque annualità pregresse (se non pagate).**

Ritenuto che, per l'affrancazione del fondo, il Comune dovrà riscuotere, non solo il cosiddetto "capitale di affranco", ma pure le ultime cinque annualità non pagate e gli interessi legali maturati sulle stesse.

Visto il regolamento, allegato al presente atto, che stabilisce le modalità per la richiesta di affrancazione dei livelli, le modalità di calcolo del capitale di affranco;

Ritenuto necessario approvare l'allegato schema di regolamento

Tanto premesso,


Il Responsabile del Settore

Visto il D. Lgs. 267/2000.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI

- *Approvare la suesposta premessa narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;*
- *Approvare il Regolamento per l'affrancazione dei fondi enfiteutici e quelli gravati da livello, nel quale vengono stabilite le modalità per la richiesta di affrancazione dei livelli, il calcolo del capitale di affranco;*
- *Autorizzare la concessione delle affrancazioni dei fondi enfiteutici e quelli gravati da livello sugli immobili siti nel territorio comunale, a favore degli interessati che ne faranno richiesta.*
- *Precisare che l'affrancazione del terreno può essere disposta purché sul medesimo bene non siano presenti interessi o vincoli di qualsiasi tipo dell'Amministrazione Comunale.*

Il Responsabile del Settore



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta

SETTORE PATRIMONIO

**RELAZIONE PER L'AFFRANCAZIONE
DEI TERRENI GRAVATI DA
LIVELLI O ENFITEUSI**

Approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale

R.G. N. 42 del F. M. 2013

Premessa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Ing. Saturnino A. Di Benedetto Capo Settore Tecnico Urbanistica - Attività Produttive – Patrimonio - Tutela Paesaggistica ed Ecologia, investito delle funzioni dirigenziali, di cui al citato art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, con Decreto del Sindaco n. 28, del 23/12/2014 relaziona quanto segue relativamente ai terreni gravati da enfiteusi/livello.

Nel territorio comunale sono presenti numerosi fondi gravati da enfiteusi, livelli ed usi civici. Taluni possessori dei fondi hanno manifestato l'intenzione di liberare gli stessi da detti vincoli, acquistandone la piena proprietà.

A tale scopo l'ordinamento prevede il procedimento di "affrancazione", nel caso di enfiteusi e livelli, mentre nel caso di usi civici, è previsto il procedimento di "legittimazione" e "affrancazione". In particolar modo per i terreni gravati da usi civici, gli Uffici dovranno attenersi alle procedure dettate dalla Regione Campania.

Attraverso l'affrancazione l'enfiteuta ha facoltà di divenire proprietario del fondo pagando una somma corrispondente a quindici volte il canone annuo (art. 1 comma 4 legge 607/1966), essendo l'affrancazione un diritto potestativo. Se il concedente si rifiuta d'accogliere la dichiarazione d'affrancazione dell'enfiteuta, costui può rivolgersi al Giudice ed ottenere una sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà.

La disciplina dell'affrancazione dei terreni enfiteutici, trova applicazione anche per "liberare" i fondi gravati da livelli e usi civici (nel caso di usi civici l'affrancazione del fondo seguirà alla "legittimazione" del possessore).

Il possessore deve versare al concedente per acquistare la proprietà del terreno, il canone annuo moltiplicato per quindici determinando, così, il cosiddetto "capitale di affranco".

Talvolta, l'ostacolo all'applicazione della norma, risiede nel fatto che quasi mai è disponibile un contratto (o atto amministrativo) con indicazione del canone periodico.

A tale proposito l'Agenzia delle Entrate ha cercato di fornire delle soluzioni interpretative con la circolare 11/05/2011 prot. n. 29104, distinguendo le enfiteusi rustiche da quelle urbane.

Enfiteusi rustiche:

A norma della legge 607/1966, per le enfiteusi rustiche l'Agenzia ha precisato che il canone dovrebbe essere equiparato al reddito dominicale opportunamente attualizzato tramite idonei criteri di aggiornamento.

La necessità di procedere alla rivalutazione del canone è stata sancita dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 143/1997) " il riferimento al reddito imponibile risultante dai dati catastali non è illegittimo ... [purché] ne sia mantenuta adeguata, nei limiti di una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica".

La Corte, con la stessa sentenza, ha precisato che un utile criterio per quantificare il canone rivalutato, è quello fissato dalla legge 1138/1970.

L'art.2 della medesima Legge dispone che " il canone dei rapporti di enfiteusi ... non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria ..."

Pertanto, ogni qualvolta il reddito dominicale rivalutato risulti inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione, dovrà essere aumentato sino al raggiungimento di tale soglia minima.

Conseguentemente, il capitale di affranco non sarà inferiore all'indennità di espropriazione.

Per previsione della norma stessa, il criterio fornito dall'art.2 della legge 1138/1970, si dovrebbe applicare solo alle enfiteusi sorte successivamente al 23 ottobre 1941.

L'Agenzia del Territorio, con la citata Circolare 11/05/2011 prot. n. 29104, ha ritenuto "più opportuno utilizzare, anche con riferimento alle enfiteusi antecedenti il 1941, il criterio dell'indennità di esproprio dei fondi rustici. Ciò infatti sembra sostanzialmente in linea con quanto statuito della Corte in merito alla necessità di rapportare i canoni ed il capitale di affranco alla effettiva realtà economica".

Pertanto, secondo l'Agenzia il criterio che fissa il canone nella quindicesima parte dell'indennità di espropriazione si deve applicare a tutti i rapporti di enfiteusi, precedenti e successivi al 23 ottobre 1941.

Enfiteusi urbane:

Per le enfiteusi urbane, l'Agenzia determina il canone applicando, al valore dell'area considerata edificabile, un "equo saggio di rendimento", ritenendo "accettabile tale diverso criterio di calcolo per l'affrancazione, anche in considerazione che per le aree edificabili pare non soccorrere il criterio dell'indennità di esproprio, in tal caso pari al valore venale del bene. Quest'ultimo, infatti, se applicato, determinerebbe un valore di affranco eccessivamente oneroso per l'enfiteuta, considerati i canoni versati fino a quel momento.

L'imposizione del canone per l'occupazione di fondi gravati da enfiteusi, livelli o usi civici ha natura di obbligazione propter rem e pertanto è senza dubbio opponibile all'eventuale acquirente del fondo.

Ciò significa che chi acquista il terreno è comunque tenuto al pagamento del canone al concedente perché l'obbligazione di pagamento "segue" il fondo, chiunque ne diventi il possessore.

Il diritto del concedente ad ottenere il pagamento non può mai prescrivarsi, in quanto assimilabile al diritto di proprietà.

Qualora il possessore (o gli eredi, o gli aventi causa) abbia continuato a possedere il fondo, senza tuttavia pagare il canone per più di venti anni, il diritto del concedente di ricevere il pagamento non si è prescritto, trattandosi d'una facoltà perpetua inerente il diritto di proprietà del concedente.

Il diritto del concedente non si estingue per "non uso". Il mancato pagamento del canone, seppur protratto per oltre venti anni, non può estinguere il diritto del concedente alla sua prescrizione.

Diversa valutazione per le singole annualità scadute rispetto all'obbligazione del canone nel suo complesso.

Per le singole annualità, l'obbligazione è personale e quindi soggetta a prescrizione quinquennale (nn.1 e 4 art.2948 del Codice civile).

Pertanto, all'atto dell'affrancazione del fondo il Comune dovrà riscuotere, non solo il cosiddetto "capitale di affranco", ma pure le ultime cinque annualità non pagate e gli interessi legali maturati sulle stesse.

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL CANONE

(Enfiteusi rustiche e livelli) terreni destinati all'agricoltura, ovvero siti in zone boschive o di pascolo, ovvero vincolati da vincoli idrogeologici, sismici, paesistici o altro che ne determinano l'inedificabilità se non per abitazioni agricole:

CANONE = Reddito domenicale x 1,80 (art.3 co.50 legge 662/1996) x rivalutazione ISTAT (decennio precedente la richiesta di affrancazione). La misura della rivalutazione è pari al 15%, che si riduce al 5% per i terreni agricoli condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (comma 512 L. 228/2012 sostituito dall'art. 7, comma 4, legge n. 116 del 2014).

In ogni caso il canone non potrà essere inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione del fondo.

CAPITALE DI AFFRANCO = Canone x 15

(Enfiteusi urbane) terreni comunemente edificabili o edificati:

CANONE = Reddito dominicale x 1,80 (art.3 co.50 legge 662/1996) x rivalutazione ISTAT (decennio precedente la richiesta di affrancazione). La misura della rivalutazione è pari al 15% (comma 512 L. 228/2012 sostituito dall'art. 7, comma 4, legge n. 116 del 2014).

CAPITALE DI AFFRANCO = Canone x 15

Annualità pregresse

L'affrancazione è subordinata al pagamento:

- **del capitale di affranco;**
- **al quale si aggiungono le ultime cinque annualità (se non pagate) del canone come sopra quantificato;**
- **alle quali si aggiungono gli interessi legali maturati su ciascuna delle cinque annualità pregresse (se non pagate).**

Si allega alla presente schema di regolamento per l'affrancazione sia dei fondi enfiteutici che dei fondi gravati da livello.

Carinola, li 12/10/2015 .

*Il Responsabile del Settore Patrimonio
Ing. Saturnino A. Di Benedetto*

Allegato A – Schema domanda di affrancazione

**Al Signor Sindaco del Comune di
CARINOLA**

Piazza O.Mazza
81030 CARINOLA

**Al Responsabile Settore
PATRIMONIO**

c/o Comune di Carinola
Piazza O.Mazza
81030 CARINOLA

*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze
penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci*

Dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 quanto segue:

- di essere nato a Provincia di

il cod. fisc.

- di essere residente in cap via.....

Provincia di tel cell

- di risultare utilista di

..... (specificare se terreno o fabbricato o entrambi)

situato in via

rappresentato nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di

rappresentato al Catasto di fogliomappale sub

di dominio diretto in virtù di atto rogato da il

Fa domanda ai sensi della legge 29 gennaio 1974, n. 16

di affrancazione del suddetto livello impegnandosi fin da ora a corrispondere l'importo che

verrà richiesto dal Comune, inerente la somma per poter cancellare l'affrancazione stessa,

sia relativo alle spese per l'istruttoria e l'espletamento delle pratiche.

Si allegano i seguenti documenti:

- a) *visura catastale aggiornata,*
- b) *visura ipotecaria presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari,*
- c) *copia conforme dell'atto di provenienza (successione o compravendita),*
- d) *estremi dell'ipoteca (se reperita),*
- e) *atto preliminare di vendita/compromesso (se esistente),*
- f) *copia conforme del condono edilizio o copia autorizzazione in sanatoria (se esistente),*
- g) *certificato di destinazione urbanistica,*
- h) *certificato (o autocertificazione) di stato civile del proprietario e/o di tutti gli altri proprietari richiedenti l'affrancazione,*
- i) *estratto del certificato di matrimonio, da cui si evinca la dichiarazione di comunione o separazione dei beni tra coniugi;*
- l) *copia documento di riconoscimento in corso di validità.*

Carinola, li

In fede

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Di Spirito)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Antonio Licciardi)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 929 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 27-11-2015

Il Messaggio Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.

Il Segretario Comunale
(Dott. Antonio Licciardi)